

COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

-----00000-----

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 Del 16-07-15

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici e questo dì sedici del mese di luglio alla ore 21:15, nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 9 e assenti, sebbene invitati, N. 2 come segue:

FE' FABRIZIO	P	FRANCI CESARE	P
BIAGIOTTI ALBERTO	P	NARDI GIANLUCA	P
CAPORALI FABRIZIO	P	BASSI PAOLA	P
CORDA GIUSEPPE MARIA	P	BERNARDINI GIULIANO	A
GAROSI MANOLO	P	FE' GIACOMO	P
MORINI ANNA LUCIA	A		

Presiede l'adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott. CAFERRI DOTT. ALESSANDRO incaricato della redazione del verbale.

Partecipano i Signori Colombini Giampietro (assessore esterno) e Lizzi Luigi (assessore esterno) senza diritto di voto.

Esponde il Sindaco rappresentando come anche qui le aliquote siano rimaste invariate, con l'unica eccezione per i terreni agricoli per i quali è stata prevista l'aliquota minima. Assolutamente sbagliato prevedere tale imposta sui terreni agricoli e si ritiene che la normatività deve essere rivista, dato che prende ad esame soltanto l'altimetria del terreno e non la redditività dello stesso; andrebbero analizzate prima le ricadute delle norme. Spera, poi, che la minoranza condivida l'iniquità dell'imu agricola.

Il Capogruppo Bassi chiede se l'aliquota minima non sia lo 0,50 e se a Pienza l'imposta riguarderà tutti o solo chi non esercita l'attività di imprenditore agricolo; risponde il Sindaco che viene ad applicarsi lo 0,76 pur non avendo alcune certezze su quanto entrerà e che l'imposta colpisce tutti.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, Struttura di gestione degli F24;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e che pertanto ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.10.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2015;

Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote di imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2015, secondo le disposizioni riportate dalle normative sopra citate;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui sopra, occorre determinarsi come segue:

Aliquota ordinaria 1,06 per cento

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4 per cento
2)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 3 L. 431/1998)	0,9 per cento
3)	Terreni agricoli	0,76 per cento

Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, come sopra convertito;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23.12.1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra individuate;

Rilevato che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2013;

Con voti espressi per alzata di mano,

Con voti favorevoli 7, contrari 2(Bassi P., Fè G.), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2014

Aliquota ordinaria nella misura del	1,06 per cento
--	-----------------------

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale - classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	0,4 per cento
2)	Fabbricati concessi in locazione con contratto di tipo concordato (art. 2 comma 4 L. 431/1998)	0,9 per cento
3)	Terreni agricoli	0,76 per cento

- 2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;
- 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra individuate;

4) di dare atto altresì:

- che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica;

5) di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall'applicazione delle aliquote stabilite, verrà introitata all'apposito capitolo del Bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015;

6) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco – Presidente;

Visto l'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti resi per alzata di mano;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Bassi P., Fè G.), astenuti 0, presenti 9 e votanti 9,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 1093

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 28-07-2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1^ comma D.Lgs. 267/2000;
- nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/2000

Data, 28-07-15

IL SEGRETARIO
F/to: CAFERRI DOTT. ALESSANDRO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Lì , 28-07-15

IL SEGRETARIO C/LE
CAFERRI DOTT.ALESSANDRO